



COPIA

COMUNE DI RICENGO PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 30

Adunanza del 29.09.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ARTICOLO 24 DEL D.L. 19 AGOSTO 2016 N. 175)

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 SASSI Ernestino – Sindaco
- 2 PAOLELLA Giuliano
- 3 BETTINELLI Alberto
- 4 PREMOLI Emilio
- 5 COLOMBETTI Giuseppina
- 6 MARTINELLO Fulvio
- 7 PARATI Daniele
- 8 BIANCHESSI Francesco
- 9 GHISSETTI Vito
- 10 GABBIADINI Pietro Angelo
- 11 GIACOMINI Domenico

Assente giustificato
Assente giustificato

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Sassi Ernestino in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario, viste le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte stessa;

RILEVATO che tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 22/09/2017 con proprio verbale n. 10/2017;

VISTO CHE al 23 settembre 2016, data d'entra in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Ricengo risultava, come risulta tutt'ora, titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- **Padania Acque S.p.A.**, c.f. 00111860193, nella misura di n. 140282 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52 (euro zero/52) ciascuna, pari al 0,22 % del capitale sociale;
- **Società Cremasca Reti e Patrimonio (per brevità, SCRP) S.p.A.**, c.f.91001260198, nella misura di n. 3000 azioni, ciascuna del valore nominale di € 5,00 (euro cinque) ciascuna, pari al 0,75 % del capitale sociale.

Ed indirette:

- **Consorzio Informatica e Territorio (per brevità, Consorzio It) s.r.l.**, c.f. 01321400192, partecipata al 90% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 90.000,00 - euro novantamila/00) ed al 10% da Padania Acque S.p.A. (valore nominale della quota: € 10.000,00 - euro diecimila/00);
- **Società Cremasca Servizi (per brevità, SCS) s.r.l.**, c.f. 01199970193, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 302.036,8 - euro trecentoduemilatrecentasei/80);
- **SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione**, c.f. 01430580199, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 74.765,60 - euro settantaquattromilasettecentosessantacinque/60), società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 15.12.2015, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in attuazione della

deliberazione assembleare del 27.4.2017 di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto del residuo attivo;

- **Biofor Energia s.r.l.**, c.f. 01378450199, partecipata al 50% da SCR P S.p.A. (valore nominale della quota € 49.500,00 – euro quarantanovemilacinquecento/00);

- per il tramite di SCS s.r.l., la partecipazione in **LGH S.p.A.**, c.f. 01389070192, nella misura di 8.400.511 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00 (euro 1/00) ciascuna, pari al 4,433% del capitale sociale;

- **Reindustria (per brevità REI) s.c.r.l.**, partecipata allo 0,34% (valore nominale della quota € 725,09 – euro settecentoventicinque/09).

ESAMINATO e condiviso il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate, allegato B, dal quale emerge che per le società sotto elencate sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione, seppur siano previste azioni di contenimento dei costi:

- per **Padania Acque S.p.**, poiché la società è gestore del servizio idrico integrato in tutto il territorio provinciale e dunque produce un servizio d'interesse economico generale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a, Decreto cit.).
- per **SCR P S.p.A** si ravvisa la sussistenza della condizione di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, poiché SCR P è concretamente incaricata di produrre servizi (pubblici, strumentali e di committenza) strettamente necessari alla finalità istituzionali dei Comuni soci.
- Per **SCS Servizi Locali s.r.l.** risulta che con deliberazione assembleare del 27.4.2017 i soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione, dando mandato al liquidatore di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese; la società è pertanto estinta.
- Per **REI srl**, poiché la sua attività risulta ragionevolmente ascrivibile alla categoria dei servizi d'interesse generale e dunque riconducibile all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016. Si tratta, infatti, di una serie coordinata di interventi contraddistinti dalla finalità di promuovere e favorire l'insediamento, la crescita e la permanenza delle imprese nel tessuto economico-produttivo dell'area vasta (o provincia) di Cremona.

VISTO che nel medesimo piano si assumono i seguenti obiettivi di razionalizzazione:

- “entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di **Consorzio It s.r.l.** nella controllante SCR P S.p.A. (con l'obiettivo di conseguire risparmi sui costi amministrativi di gestione per via del superamento di alcune duplicazioni);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata la cessione della quota di SCR P S.p.A. nel capitale di **Biofor Energia s.r.l.** o, comunque la cessione ad un terzo della proprietà e gestione dell'impianto, nonché del relativo indebitamento (la gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica produce utili, quindi la cessione risponde alla sola esigenza di semplificazione e rafforzamento patrimoniale di SCR P S.p.A.);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di **SCS s.r.l.** nella controllante SCR P S.p.A. o, in alternativa, lo scioglimento di SCR P S.p.A., purché intervenga la necessaria intesa tra il Comune di Crema e gli altri Comuni soci di SCR P S.p.A., nonché previa verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle altre società patrimoniali partecipi del sub-patto parasociale del 4.8.2016 avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH S.p.A. (la dismissione di SCR P S.p.A. consentirebbe risparmi per l'eliminazione dei costi amministrativi di gestione, già fortemente contenuti, come sopra illustrato)”

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (Ghisetti), resi da numero 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B) dal quale emerge che per le società sotto elencate sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione, seppur siano previste azioni di contenimento dei costi:

- per **Padania Acque S.p.**, poiché la società è gestore del servizio idrico integrato in tutto il territorio provinciale e dunque produce un servizio d'interesse economico generale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a, Decreto cit.).
- per **SCRIP S.p.A** si ravvisa la sussistenza della condizione di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, poiché SCRIP è concretamente incaricata di produrre servizi (pubblici, strumentali e di committenza) strettamente necessari alla finalità istituzionali dei Comuni soci.
- Per **SCS Servizi Locali s.r.l.** risulta che con deliberazione assembleare del 27.4.2017 i soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione, dando mandato al liquidatore di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese; la società è pertanto estinta.
- Per **REI srl**, poiché la sua attività risulta ragionevolmente ascrivibile alla categoria dei servizi d'interesse generale e dunque riconducibile all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016. Si tratta, infatti, di una serie coordinata di interventi contraddistinti dalla finalità di promuovere e favorire l'insediamento, la crescita e la permanenza delle imprese nel tessuto economico-produttivo dell'area vasta (o provincia) di Cremona.

e si assumono i seguenti obiettivi di razionalizzazione:

- "entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di **Consorzio It s.r.l.** nella controllante SCRIP S.p.A. (con l'obiettivo di conseguire risparmi sui costi amministrativi di gestione per via del superamento di alcune duplicazioni);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata la cessione della quota di SCRIP S.p.A. nel capitale di **Biofor Energia s.r.l.** o, comunque la cessione ad un terzo della proprietà e gestione dell'impianto, nonché del relativo indebitamento (la gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica produce utili, quindi la cessione risponde alla sola esigenza di semplificazione e rafforzamento patrimoniale di SCRIP S.p.A.);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di **SCS s.r.l.** nella controllante SCRIP S.p.A. o, in alternativa, lo scioglimento di SCS s.r.l., purché intervenga la necessaria intesa tra il Comune di Crema e gli altri Comuni soci di SCRIP S.p.A., nonché previa verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle altre società patrimoniali partecipi del sub-patto parasociale del 4.8.2016 avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH S.p.A. (la dismissione di SCS s.r.l. consentirebbe risparmi per l'eliminazione dei costi amministrativi di gestione, già fortemente contenuti, come sopra illustrato)"

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (Ghisetti), resi da numero 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere FAVOREVOLE.

Il Segretario Comunale

f.to Alesio Dott. Massimiliano

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Ernestino SASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ALESIO Dott. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Ricengo, 4 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ALESIO Dott. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ricengo, 4 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALESIO Dott. Massimiliano



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Ricengo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

